



Città di Vittoria

DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA DIRIGENZIALE N.38/PM

Vittoria, 13 giugno 2018

OGGETTO: Istituzione temporanea del divieto di sosta per occupazione di suolo pubblico di un ponteggio edile nell'immobile di via Garibaldi angolo via XX Settembre.

IL DIRIGENTE

VISTA la richiesta prot.307/T del 12/06/2018 trasmessa dalla Direzione Tributi per il rilascio del competente parere sull'occupazione di suolo pubblico per il montaggio di un ponteggio edile nell'immobile indicato in oggetto di proprietà della sig.ra Di Bennardo Antonina;

Vista la relazione del Responsabile dell'Ufficio traffico dalla quale si rileva:

- che per l'esecuzione dei lavori, di cui alla S.C.I.A. prot.15546 del 12/04/2018, occorre montare un ponteggio edile nell'immobile di via Garibaldi angolo via XX Settembre il quale, sul lato di via Garibaldi occuperà il marciapiede e parte della sede stradale per la lunghezza di m.14,0 e larghezza di m.2,10 con conseguente restringimento della corsia di marcia, atteso che nell'area antistante il ponteggio vige la sosta degli autoveicoli, mentre, sul lato di via XX Settembre occuperà solo la sede del marciapiede per la lunghezza di m.10,20;
- che ai fini della circolazione stradale si rende necessario l'istituzione di un provvedimento temporaneo di **DIVIETO DI SOSTA 0-24 con rimozione coatta** - nell'area di sosta di via Garibaldi nel tratto antistante il ponteggio edile, disponendo a carico dell'impresa esecutrice dei lavori l'obbligo di rispettare le seguenti prescrizioni:
 - *collocare, a propria cura e spese, i necessari segnali mobili di divieto di sosta 0-24 con pannello integrativo indicante il periodo di validità e gli estremi dell'Ordinanza con l'obbligo di mantenerli in sicurezza con opportuni zavorramenti*
 - *assicurare la libera circolazione stradale per interventi di soccorso pubblico e/o di servizio pubblico;*
 - *segnalare adeguatamente il ponteggio edile anche in ore notturne predisponendo, in modo ben visibile alla base del ponteggio, la necessaria segnaletica di passaggio obbligato secondo i rispettivi sensi di marcia.*

Visto l'art. 5, comma 3, del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e succ. modif., in quanto richiamato dall'art. 30, comma 1, del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e succ. modif.;

Visto l'art. 21, comma 2, del richiamato d. lgs. 285/92 ed il collegato regolamento d.P.R. 495/92;

Visto il D.M. 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativo alla pubblicazione del disciplinare tecnico contenente le norme relative alla modalità ed ai mezzi per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri stradali.

Ritenuto necessario, per motivi di libera circolazione stradale per interventi di soccorso pubblico e/o di servizio pubblico, adottare il presente provvedimento nel senso indicato dal responsabile dell'Ufficio Traffico.

ORDINA

*l'istituzione temporanea- per una durata presunta di gg.60- del **DIVIETO DI SOSTA 0-24 con rimozione coatta** - nell'area di sosta di via Garibaldi nel tratto antistante il ponteggio edile compreso dalla via XX Settembre al civico 23.*

DISPONE

Al titolare dell'impresa esecutrice dei lavori, l'obbligo di rispettare le seguenti prescrizioni:

- *collocare, a propria cura e spese, i necessari segnali mobili di divieto di sosta 0-24 con pannello integrativo indicante il periodo di validità e gli estremi dell'Ordinanza con l'obbligo di mantenerli in sicurezza con opportuni zavorramenti*
- *assicurare la libera circolazione stradale per interventi di soccorso pubblico e/o di servizio pubblico;*
- *segnalare adeguatamente il ponteggio edile, anche in ore notturne, predisponendo, in modo ben visibile alla base del ponteggio, la necessaria segnaletica di passaggio obbligato secondo i rispettivi sensi di marcia;*

Il personale della Polizia Municipale è incaricato di vigilare sull'esatta esecuzione della presente ordinanza che sarà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.

A norma dell'art.3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n.241, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Sicilia.

In relazione al disposto dell'art.37, comma 3, del D. Lgs n.285/1992, nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art.74 del D.P.R. n.495/1992.

Per i provvedimenti di competenza, copia del presente atto viene trasmessa alla Direzione Tributi – Ufficio Occupazione Suolo Pubblico.

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO SERVIZI TECNICI

geom. Salvatore Occhipinti



IL DIRIGENTE

dott. Cosimo Costa

